



COMUNE DI CUORGNE'

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI DERIVANTI DAL RECUPERO EVASIONE

(Articolo 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n.145)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 207 in data 13/12/2023

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2

Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art.1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato e precisamente dal 5% delle entrate riscosse nell'anno solare in conto competenza ed in conto residui relative ad avvisi di accertamento nonché conseguenti ad atti di riscossione coattiva riferiti all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica.
3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale dell'ufficio tributi che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata (avvisi di accertamento esecutivo per omesso/insufficiente versamento e omessa/infedele dichiarazione IMU ed avvisi di accertamento esecutivo TARI per omessa/infedele dichiarazione). Le sanzioni e gli interessi degli avvisi esecutivi concorrono a formare il maggior gettito quindi sono da considerarsi ai fini del calcolo.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 2 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”* e tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.75/2017.

Articolo 3

Destinazione del fondo

1. L'Ente destina una percentuale del 4,8% del fondo così come sopra costituito a remunerare il personale dipendente in servizio attivo nell'ufficio tributi, anche incaricato di posizione organizzativa e/o qualifica dirigenziale.
2. Il restante 0,2% delle risorse finanziarie del fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, consistente nel miglioramento dei supporti tecnici ed informatici e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo ed accertamento tributario.

Art. 4

Ripartizione del compenso incentivante

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, il Responsabile del tributo, quantifica l'esatta somma da destinare al fondo e redige una relazione sull'attività svolta da ciascun dipendente nell'esercizio precedente a quello di riferimento, in relazione agli obiettivi inerenti l'attività di accertamento dell'imposta municipale propria IMU e della tassa raccolta rifiuti TARI.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'ufficio tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile del tributo 15%
 - Dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e dell'area degli istruttori 75%
 - Dipendenti appartenenti all'area degli operatori esperti 10%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure.

Art.5

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 6.

Art.6

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con la somma dello 0,2% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché

dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 5.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 7

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al D.Lgs.267/2000, o prorogati con Decreto del Ministero dell'Interno (ai sensi dell'art.151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.
2. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
3. Per accedere all'incentivo i dipendenti coinvolti devono possedere i seguenti requisiti di accesso:
 - Valutazione della prestazione almeno pari al 90% attribuita nell'anno di riferimento dell'incentivo;
 - Assenza di sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) nell'anno di riferimento dell'incentivo.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1/01/2024.